PROVINCIA DI VERCELLI

******

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO CONCESSIONI STRADALI ED ESPROPRI

PROTOCOLLO N. 32775/2026 DEL 23/10/2026
Vercelli, il 23/10/2026

Spett. Ditta ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI SrL – SOCIETA' BENEFIT

e p.c. Al COMUNE di CROVA
Al COMUNE di TRONZANO V.SE
Al COMUNE di LIGNANA
Alla PREFETTURA di VERCELLI
Alla QUESTURA di VERCELLI
Al COMANDO CARABINIERI di VERCELLI
Al COMANDO POLIZIA STRADALE di VERCELLI
Al COMANDO VV.FF. di VERCELLI
Al CORPO GUARDIA DI FINANZA di VERCELLI
A UNIONE MONTANA dei COMUNI VALSESIA
All'A.S.L. n. 11
Alla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Provinciale
All'A.C.I. di VERCELLI
Al 118
All'A.T.A.P. di BIELLA
A ACI MOBILITY
A Ditta 5T SrL
A AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE
Al SOCCORSO ALPINO e SPELEOLOGICO
VIII DELEGAZIONE VALSESIA e VALSESSERA

OGGETTO: S.P. 18 "LIGNANA - CROVA" IN TERRITORIO COMUNALE DI CROVA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 6+000 ED IL KM 7+000. PROROGA ISTITUZIONE TEMPORANEA AL TRANSITO DELLA CIRCOLAZIONE A SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE PER ESECUZIONE LAVORI BITUMATURE TRATTI STRADALI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- La Ditta **ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.r.L. – SOCIETA' BENEFIT** con sede in Località Ca' Trebbia SnC (ad Gossolengo PC), risulta appaltatrice dei lavori straordinari di sistemazione, messa in sicurezza e adeguamento della sovrastruttura stradale, Lotto 1 Anno 2026 e nello specifico riguardo lavori di bitumatura tratti stradali stradali lungo la S.P. 77 "Trino – Livorno F.ris" nel territorio comunale di Livorno F.ris e lungo la S.P. 18 "Lignana – Crova" in territorio comunale di Crova;
- Visto che in data 19.10.2026 con prot. n° 32230 l'Amministrazione Scrivente ha emesso ordinanza di istituzione senso unico semaforico per la Ditta sopracitata, con scadenza alle ore 18:00 del giorno Venerdi 23/10/2026, al fine di eseguire i lavori di bitumatura previsti lungo le S.P. 77 e 18;
- Vista la relazione tecnica interna all'Area, emessa in data 22.10.2026 avente prot.n° 0032657/000, con la quale si ravvisa la necessità di prorogare tale ordinanza al fine di terminare i lavori di

bitumatura tratti stradali unicamente nel territorio di Crova, con conseguente istituzione senso unico semaforico del transito veicolare nelle date e fascie orarie sotto riportate;

- Con formale istanza pervenuta al Settore scrivente, acquisita agli atti del protocollo generale dell'Ente al **n. 32657 in data 22/10/2026**, la Ditta sopracitata **ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.r.L. – SOCIETA' BENEFIT** esecutrice delle opere ha richiesto l'emissione di una idonea proroga ordinanza per la regolamentazione temporanea della viabilità stradale unicamente riguardo la S.P. 18;
- Tale istanza è finalizzata ad ottenere l'autorizzazione per la proroga istituzione temporanea di un senso unico alternato di marcia, regolato tramite impianto semaforico mobile per consentire lo svolgimento in sicurezza del termine previsti lavori di bitumatura tratti stradali lungo la S.P. 18 "Lignana – Crova" in territorio comunale di Crova ;
- Considerato che l'esecuzione delle opere comporta il restringimento della carreggiata e la parziale occupazione della corsia di marcia da parte di maestranze e mezzi operativi, rendendo impossibile il mantenimento del normale transito nei due sensi di marcia contemporanei;
- Ritenuto necessario, per tutelare la sicurezza del traffico veicolare e garantire l'incolumità degli operatori del cantiere, modificare temporaneamente la circolazione stradale istituendo un senso unico alternato semaforico nelle date e nelle fasce orarie indicate nel dispositivo del presente atto.
- l'istruttoria per l'emissione dell'ordinanza concernente l'intervento in oggetto è stata assegnata al Settore LL.PP. dell'Ente;
- ai sensi dell'art.5 della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento individuato per il presente atto è la Dott. Arch. Meris Vandone del Settore LL.PP. – Servizio Concessioni ed Espropri della Provincia di Vercelli;
- il Responsabile del Procedimento, con la collaborazione dell'istruttore ad hoc individuato, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 ha perfezionato l'iter istruttorio e trasmesso tale proposta al sottoscritto Dirigente attraverso il sistema informatico di gestione degli atti amministrativi in uso nell'ente;

CONSIDERATO che:

- che l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Codice della Strada - stabilisce che i provvedimenti di regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari delle strade;
- che l'art. 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Codice della Strada – disciplina i poteri di sospensione o limitazione del traffico fuori dai centri abitati (competenza provinciale);
- che l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Codice della Strada - disciplina la regolamentazione della circolazione nei centri abitati (competenza comunale);
- che l'art. 21 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Codice della Strada - vieta l'apertura di cantieri o depositi senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente e impone l'obbligo di adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza;
- che gli artt. dal 30 al 43 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. – Regolamento di Attuazione del Codice della Strada – definiscono nel dettaglio le caratteristiche tecniche, i colori e gli schemi di posa della segnaletica da cantiere;
- che il Disciplinare tecnico relativo ai segnali temporanei, approvato con Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, esplica gli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo e le sue disposizioni e i suoi schemi operativi continuano a essere il punto di riferimento fondamentale previsto dall'articolo 21 del Codice della Strada;
- che il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 definisce i criteri generali di sicurezza per la revisione, l'integrazione e l'apposizione della segnaletica stradale nei cantieri temporanei o mobili in presenza di traffico veicolare;
- alla luce dell'istruttoria svolta;

RICHIAMATI:
- l'art. 107 del T.U. della leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.D.S.);

- il Disciplinare tecnico relativo ai segnali temporanei, approvato con Decreto Ministeriale 10 luglio 2002;
- il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 (Decreto segnaletica);

- **CONSIDERATO** che al fine di consentire l'esecuzione del termine ai summenzionati lavori di bitumatura tratto stradale, tutelare la sicurezza del traffico veicolare e l'incolumità delle maestranze recando il minor disagio possibile, è necessario istituire la proroga di temporanea circolazione veicolare a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico mobile nella medesima fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 18:00 ore in occasione della data e per il tratto stradale indicato;

ORDINA

NELLA SEGUENTE DATA E TRATTO STRADALE, SU DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 :

- **S.P. 18 :** tratto dal Km 6+000 al Km 7+000 **il giorno Lunedi 26/10/2026**;

L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE A SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE.

L'emissione della presente ordinanza rappresenta inoltre anche autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Codice della Strada – della cantierizzazione stradale che si renderà necessaria per l'apposizione della segnaletica.

La presente ordinanza avrà piena efficacia con l'effettiva posa della cartellonistica resasi necessaria.

PRESCRIVE

- Che la Ditta **ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.r.L.** e/o la ditta esecutrice dei lavori installi/fornisca tutta la cartellonistica prevista a norma di legge, mantenendola in perfetta efficienza sino al termine dei lavori;
- che tutta la segnaletica, compresa eventualmente quella di avviso all'innesto con altre strade interessate se esistenti, venga posizionata attenendosi scrupolosamente alle norme prescritte dalla vigente normativa in materia, assumendosi l'Impresa ogni e più ampia responsabilità in merito;
- che l'impianto semaforico mobile debba essere posizionato in modo tale da essere ben visibile in entrambi i sensi di marcia, senza creare alcun pericolo per la circolazione, assumendosi l'Impresa e/o la ditta esecutrice dei lavori ogni e più ampia responsabilità;
- che l'Impresa appositamente incaricata provveda alla costante manutenzione in efficienza ed al controllo della prevista segnaletica stradale temporanea, conformemente alla normativa vigente in materia, per tutto il periodo di effettiva permanenza della stessa. Rimane espressamente stabilito che l'Impresa e/o la ditta esecutrice dei lavori sono le uniche responsabili, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza a quanto concesso con la presente ordinanza;
- che durante tutto il periodo delle lavorazioni sia **sempre garantito il passaggio ai mezzi di Soccorso Sanitario, alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile** e dei mezzi adibiti a trasporto pubblico locale. Inoltre dovrà essere assicurata, in qualsiasi momento, l'accessibilità delle fasce di pertinenza della strada ed il mantenimento e l'uso degli accessi per i proprietari dei fondi limitrofi alle aree interessate dai lavori;
- che l'Impresa e/o la ditta esecutrice dei lavori sono incaricate degli adempimenti conseguenti all'emissione della presente ordinanza, assumendosi ogni responsabilità in merito e rimanendo le uniche responsabili, sia civilmente che penalmente, dell'esecuzione della presente. Sarà altresì a cura dell'Impresa esecutrice dei lavori rispettare qualsivoglia disposizione emessa dagli Organi preposti per regolare il lavoro nelle ore più calde ai fini della salvaguardia dei lavoratori;

- che sarà a cura e spese dell'Impresa e/o la ditta esecutrice dei lavori e sotto la loro completa responsabilità oscurare, qualora necessario, l'eventuale segnaletica verticale esistente in contrasto con quella predisposta per l'esecuzione degli interventi, per tutto il periodo delle lavorazioni;
- che sarà a cura e spese dell'Impresa e/o la ditta esecutrice dei lavori, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, evitare l'apporto sulla sede stradale e sulle sue pertinenze di qualsiasi tipo di materiale e garantire sempre ed in qualsiasi momento, la perfetta pulizia del demanio stradale in maniera tale da mantenerlo in assoluta efficienza salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità dell'utenza stradale, lungo tutta l'area interessata dai lavori;
- al termine dei lavori tutta la segnaletica temporaneamente installata dovrà essere rimossa e tutte le aree eventualmente manomesse dovranno essere riportate nel pristino stato, assumendosi l'Impresa e/o la ditta esecutrice dei lavori ogni e più ampia responsabilità in merito.

DISPONE

- che tutti i soggetti in indirizzo, al fine di ridurre al minimo i disagi agli utenti, diano massima divulgazione della presente;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online dell'Ente Scrivente.

Al di fuori dell'orario sopracitato dovrà essere sempre garantita la normale circolazione dei veicoli in entrambi i sensi di marcia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale amministrativo Regionale per il Piemonte (TAR Piemonte) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo modalità di cui alla Legge 06 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di cui sopra, si sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. E' altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con le conseguenze e gli effetti dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada).

Allegato: planimetria d'inquadramento.

Sottoscritta dal Dirigente

ACERBO MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Informazioni ai sensi della L. 241/90:

Responsabile del Procedimento:

Dott. Arch. Meris Vandone

Istruttore Pratica:

Giuliano Mettica
Tel : 0161 – 590419

Email : giuliano.mettica@provincia.vercelli.it

PLANIMETRIE TRATTI

S.P. 7: dal km 15+000 al km 15+500

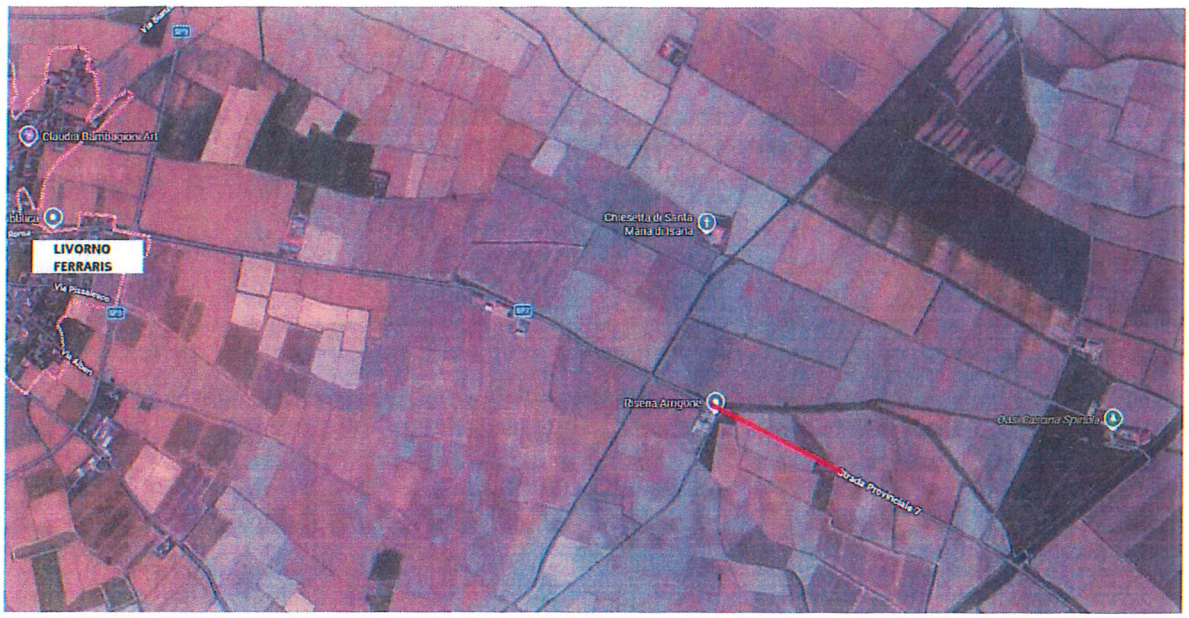

S.P.18: dal km 6 +000 al km 7+000

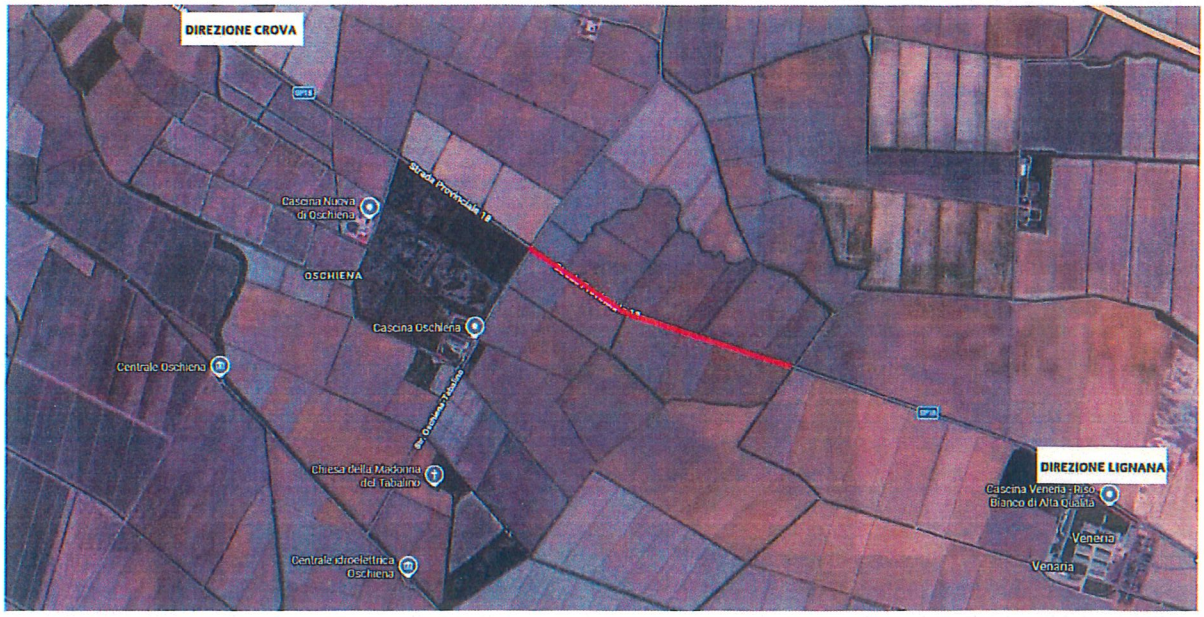

Provincia di Vercelli - Prot. N. 32775 del 23/10/2026